

Messaggio

numero

7848

data

8 luglio 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Progetto di Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM).

I. IL DIRITTO MILITARE FEDERALE

In generale

L'art. 60 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) prevede che la legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. Il Parlamento federale ha fatto uso di questa competenza esclusiva con l'emanazione della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (Legge militare, LM; RS 510.10), sulla base della quale il Consiglio federale ha poi emanato una serie di ordinanze d'applicazione. Il diritto federale tratta l'organizzazione militare nel suo insieme e comprende tutti gli ambiti, dalla missione dell'esercito, all'obbligo militare, alla formazione di base delle reclute e dei quadri, alle prestazioni di servizio, all'istruzione delle formazioni di truppa fino alle strutture e agli effettivi. Oltre alla definizione di principi generali che devono essere ossequiati dai Cantoni, la norma federale prevede una delega di competenza a favore dei Cantoni per determinati affari militari (cfr. art. 118). Per permettere quindi l'applicazione del diritto superiore, si rende necessaria una legge d'attuazione cantonale. A livello federale, 11 Cantoni hanno legiferato in materia: Appenzello Esterno (*Verordnung über die kantonale Militärverwaltung del 1. dicembre 2009*), Argovia (*Verordnung über die Zuständigkeit im militärischen Übertretungs-und Disziplinarstrafrecht del 10 marzo 1980*), Basilea-Città (*Verordnung betreffend Vollzug der Bundesverordnung über das militärische Kontrollwesen del 9 dicembre 2008*), Berna (*Gesetz über Beiträge an Schiessanlagen und an das ausserdienstliche Schiesswesen del 23 maggio 1989*, *Verordnung über die Sportschiessanlagen del 25 ottobre 2006*), Ginevra (*Règlement d'application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service del 22 ottobre 1997*), Giura (*Ordonnance concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire del 11 giugno 2002*) Lucerna (*Verordnung über die Strafkompetenzen gemäss Verordnung des Bundesrates über das militärische Kontrollwesen del 7 dicembre 1999*), Sciaffusa (*Kantonale Militärverordnung del 22 marzo 2016*), Obvaldo (*Ausführungsbestimmungen über die Militärverwaltung del 12 ottobre 2004*), Vallese (*Loi d'application de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire del 11 febbraio 1998*) e Zugo (*Verordnung über die Militärverwaltung del 2 dicembre 2003*).

Il tiro

Dopo l'introduzione del [Servizio militare obbligatorio](#) (1848), l'[Organizzazione militare](#) (OM) del 1874 ha imposto l'obbligo del tiro fuori del servizio e ha incaricato le società di tiro di organizzarne gli esercizi. In quasi tutte le località della Svizzera sono stati aperti poligoni di tiro. Ad oggi vige tale obbligo e proprio in questo settore, il diritto federale impone numerose prescrizioni ai Cantoni e ai Comuni (cfr. in particolare art. 125 cpv. 3 e art. 133 LM), dalla nomina delle commissioni cantonali alla gestione degli impianti di tiro, passando dal riconoscimento delle società di tiro. Il quadro legale dell'attività di tiro fuori del servizio è dettato dalla LM, nonché dall'Ordinanza sul tiro fuori del servizio del 5 dicembre 2003 (Ordinanza sul tiro, RS 512.31), dall'Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio del 15 novembre 2004 (Ordinanza sugli impianti di tiro, RS 510.512), dall'Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio dell'11 dicembre 2003 (Ordinanza del DDPS sul tiro, RS 512.311), dall'Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro dell'11 dicembre 2003 (Ordinanza sui corsi di tiro RS 512.312) e dall'Ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell'11 dicembre 2003 (Ordinanza sugli ufficiali di tiro, RS 512.313). Il tiro sportivo invece è di competenza dei Cantoni.

II. LA SITUAZIONE IN TICINO

Attualmente non vi è alcuna norma formale a livello cantonale in ambito militare. Il diritto federale viene applicato e attuato prevalentemente sulla base di prassi consolidate. Scopo del presente progetto di legge è dunque quello di fornire la base legale formale necessaria per codificare il settore e permettere l'emanazione di regolamenti governativi futuri. Mediante la nuova legge ci si vuole dotare di uno strumento giuridico che permetta una applicazione efficiente del diritto federale militare e che precisi i diritti e gli oneri degli intervenienti. Il Governo intende in effetti garantire oggi un quadro legale cantonale scritto per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle autorità chiamate ad agire in ambito militare. Contrariamente ad una semplice pratica, una base legale scritta garantisce all'utente l'acquisizione diretta e immediata di informazioni e conoscenze. La situazione fino ad ora non offre questa garanzia e risulta pertanto insoddisfacente. L'accresciuta necessità di sicurezza e uguaglianza, l'aumento delle pretese nel campo delle garanzie processuali e della base legale senza dimenticare le maggiori esigenze per quanto riguarda il disciplinamento delle singole fattispecie impongono oggi di codificare il settore in questione. Anche se la normativa cantonale qui proposta costituisce l'aggancio necessario per poter eseguire ed applicare meglio il diritto federale militare nel suo insieme, l'esecutivo cantonale elaborerà in un primo tempo unicamente un regolamento riguardante l'attività di tiro. Numerosi litigi verificatisi in passato tra Comuni e società di tiro hanno in effetti dimostrato la necessità di fare chiarezza in questo campo, stabilendo con precisione i compiti delle varie autorità – autorità militare cantonale, Comandante di circondario, Comuni – come anche la gestione e l'organizzazione degli stand di tiro, l'attività di tiro in generale, nonché la collaborazione tra i vari attori ed enti pubblici.

III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Alla consultazione hanno partecipato la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, i Comuni del Canton Ticino (Airolo, Arbedo-Castione, Ascona, Avegno Gordevio, Bedano, Biasca, Capriasca, Caslano, Chiasso, Cureglia, Curio, Dalpe, Gordola, Isole, Lamone, Lugano, Mendrisio, Migliegla,

Minusio, Novazzano, Origgio, Paradiso, Riva San Vitale, San Antonino, Serravalle, Terre di Pedemonte, Vezia), l'Associazione dei comuni ticinesi, la Federazione Ticinese delle Società di Tiro, la Società tiratori Biaschesi, la Società tiratori Mairano e la Società tiratori del Gaggio.

IV. COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 – Scopo

Nel primo articolo è indicato lo scopo della nuova legge di applicazione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM).

Art. 2 – Organizzazione

Fino al 2005 l'organizzazione militare del Canton Ticino era suddivisa in più sezioni per poi passare ad un unico circondario. Le mansioni svolte in precedenza dai vari caposezioni militari dei Comuni passa ora in mano al Comandante di circondario, il quale collabora ad esempio con gli uffici del controllo abitanti dei Comuni.

Art. 3 – Autorità militari

La designazione dell'autorità militare cantonale e la nomina del Comandante di circondario è di competenza del Consiglio di Stato. Considerata la pratica già in essere, la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) verrà formalmente designata quale autorità militare cantonale in separata sede, con un regolamento d'applicazione. La SMPP è stata costituita nel 2005 come seguito della Divisione militare e protezione civile, che a sua volta derivava dal Dipartimento militare operativo fino al 1992. La SMPP svolge tutti i compiti attribuiti dal diritto federale all'autorità militare cantonale.

Art. 4 – Norme di applicazione

Sulla base della presente legge, l'esecutivo cantonale emanerà delle norme di applicazione, le quali regoleranno in un primo tempo il settore del tiro. Numerosi aspetti, come ad esempio l'amministrazione degli impianti di tiro, la coordinazione e collaborazione tra le società di tiro e i Comuni, come anche i vari compiti dei Comuni verranno codificati, essendo precisato che non si tratterà di regole nuove ma della trascrizione di quanto già applicato oggi. Lo scopo del regolamento si limiterà quindi a chiarire e precisare nero su bianco i vari concetti e parametri legati al tiro fuori del servizio, in conformità con le prescrizioni federali. Un aspetto fondamentale che troverà ad esempio radice nel regolamento d'esecuzione è l'utilizzo di convenzioni tra società di tiro e Comuni, rispettivamente tra Comuni di un unico comprensorio per la gestione comune degli stand di tiro. Un altro punto importante che verrà affrontato è il tema del sussidio cantonale per la costruzione, l'ampliamento e la riattazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio. I contenuti del decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 (RL 573.100) verranno ripresi nel regolamento di applicazione e il tetto massimo del sussidio verrà adeguato. Il decreto prevede infatti attualmente un sussidio massimo del 20%, rispettivamente del 25% per i Comuni consorziati. Il Cantone vuole oggi mettere tutti i Comuni allo stesso livello, indipendentemente dalla loro organizzazione, motivo per il quale il regolamento prevedrà un tetto massimo unico del 25% della spesa preventivata e in seguito riconosciuta. Dopo aver temporaneamente bloccato gli aiuti finanziari a causa delle misure di risparmio, il Cantone vuole ora sostenere nuovamente chi, per motivi ambientali, fonici e di sicurezza, adegua il proprio stand di tiro agli standard attuali. Infine anche l'attività di tiro sportivo verrà inclusa nel regolamento.

Art. 5 – Rimedi di diritto

Le decisioni disciplinari emanate dall'autorità militare cantonale possono essere impugnate al Dipartimento delle istituzioni, autorità cantonale superiore ai sensi dell'art. 206 cpv. 2 lett. d) del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0). Per tutte le altre decisioni, trova applicazione la Legge cantonale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), con il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso.

Art. 6 – Disposizioni abrogate

Con l'inserimento nel regolamento d'applicazione dei contenuti del Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 verrà abrogato quest'ultimo.

Art. 7 – Entrata in vigore

Regola l'entrata in vigore della presente legge.

V. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

a) Conseguenze di natura finanziaria

La nuova legge proposta con il presente messaggio è necessaria per adeguare il quadro legale cantonale alla legislazione federale militare. Come indicato in precedenza, questo progetto non introduce novità ma codifica la prassi attuale. In questo senso, la situazione a livello di personale resta immutata e non si rende necessaria alcuna PPA aggiuntiva. Per quanto riguarda invece l'onere finanziario legato all'adeguamento del sussidio cantonale a favore degli stand di tiro, tali costi sono già stati inseriti nel piano investimenti settore 24, posizione 242 1 e sono collegati all'elemento WBS 180 50 0999 "Contributi diversi". Non vi è quindi attualmente previsto alcun aggravio finanziario supplementare per il Cantone.

b) Relazioni con le linee direttive (programma di legislatura) e il piano finanziario

Questa proposta rientra nell'ambito del settore tematico della pianificazione cantonale dei poligoni di tiro adottata dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 1536 del 10 aprile 2018. La prima fase della pianificazione si concluderà nel 2024 con l'adeguamento delle infrastrutture di tiro alle nuove normative federali. In concomitanza con l'apertura del nuovo centro polifunzionale d'istruzione e tiro del Monte Ceneri nella seconda fase si procederà alla chiusura delle strutture che non soddisfano più i requisiti o che non si saranno conformate alle direttive federali il cui termine è fissato per il 31 dicembre 2024. Pertanto i sussidi per i lavori di costruzione, ampliamento e riattazione sono già stati contemplati nel piano finanziario per il periodo 2019-2023 (fr. 570'000.-) e per il quadriennio successivo (2024-2027) si prevedono ulteriori fr. 1.65 mio, quale misura complementare per l'accompagnamento della realizzazione e messa in esercizio del nuovo poligono del Monte Ceneri.

c) Conseguenze a livello di enti locali

L'applicazione della presente legge e del suo regolamento non avrà conseguenze sui Comuni in quanto i compiti affidatigli sono, già oggi, di loro competenza. I Comuni potranno poi beneficiare direttamente dell'adeguamento del sussidio cantonale per gli stand di tiro.

d) Compatibilità con le altre leggi cantonali e con il diritto superiore

Questa proposta è compatibile con la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (Legge militare, LM; RS 510.10) nonché con le relative ordinanze. La conformità del presente progetto è stato verificato e confermato dalla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

VI. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad adottare la proposta di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

**Campo di
applicazione**

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.

Art. 2

Organizzazione

Il Cantone forma un unico circondario per l'organizzazione militare.

Art. 3

Autorità militari

Il Consiglio di Stato designa l'autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.

Art. 4

**Norme di
applicazione**

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:

- a) l'amministrazione degli impianti di tiro;
- b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
- c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
- d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

Art. 5

Rimedi di diritto

Contro le decisioni dell'autorità cantonale militare è dato ricorso:

- a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
- b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 6

Abrogazione

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.

Art. 7

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.